FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

TRIBUNALE FEDERALE

Proc. N. 5/24 – N.7/24 R.G.P.F. - N. 19/2024 R.G.T.F.

DECISIONE N. 1/2025

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Daniela De Tommaso (Presidente)

Avv. Luigi Tocci (Componente)

Avv. Francesco Grimaldi (Componente)

riuniti presso la sede della Federazione Italiana Hockey, in Roma, Viale Tiziano 74, all'esito della camera di consiglio del 16 gennaio 2025, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121 R.G. F.I.H., ha adottato seguente decisione:

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Il 26 agosto 2024 la Signora Ana Laura Crozzoli, madre dell'atleta Martina Novaira, di nazionalità Argentina, inviava una mail alla Segreteria Generale della F.I.H. lamentando l'incresciosa situazione che si era venuta a creare che coinvolgeva la figlia e la ASD Club Argentia, esponendo che la ragazza era stata contattata dal Presidente di detta società, Sig. Luca Giuseppe Fabrizio, che aveva invitato la giovane atleta a far parte della squadra under 21. La proposta implicava il trasferimento della figlia in Italia per far parte del club per tre mesi con compenso mensile per allenamenti e partite, oltre al pagamento dell'alloggio e del biglietto aereo di andata e ritorno. Lamentava, tuttavia, che era stato pagato dal Fabrizio solo il viaggio di andata, l'alloggio, e solo una mensilità. Evidenziava che la figlia in quel momento stava lavorando per potersi pagare il biglietto di rientro in Argentina nonché i debiti maturati a causa dell'omesso pagamento di quanto concordato col Club Argentia. Dichiarava altresì di aver inviato numerosi messaggi al Presidente del club, Luca Fabrizio, senza tuttavia ricevere alcuna risposta da parte sua e chiedeva pertanto l'intervento della

Federazione affinché venisse rispettato l'accordo.

Detta segnalazione veniva trasmessa da parte della Segreteria generale al Procuratore Federale, che in data 3 settembre 2024 provvedeva ad iscrivere la notizia di rilevanza disciplinare nel Registro generale dei procedimenti istituito presso la Procura Generale dello Sport del C.O.N.I..

Il 19 settembre 2024 la Segreteria Generale della F.I.H. riceveva un'altra segnalazione dal difensore della Sig.ra Roby Maria Federica, atleta di nazionalità argentina, tesserata con la società ASD Hockey Club Argentia, nella quale veniva rappresentato che detta società, nella persona del Presidente, Luca Giuseppe Fabrizio, era debitrice nei confronti della propria assistita della somma di 750,00 euro derivanti da prestazioni sportive non retribuite. Rilevando che il credito non era in discussione, neppure da parte dell'associazione sportiva, anche perché oggetto di contratto sottoscritto tra le parti, veniva chiesto alla Federazione di intercedere al fine di vedere riconosciuti i diritti dell'atleta. Veniva altresì evidenziato che per l'ottenimento di detta somma era già stata inoltrata il 27 agosto 2024 specifica diffida al Presidente della società a mezzo PEC, che aveva avuto riscontro da parte del Signor Luca Fabrizio. Veniva evidenziato che il comportamento del Presidente della società, volto a procrastinare il pagamento della somma, era inaccettabile e contrario ai principi di correttezza, lealtà e probità, che devono contraddistinguere le condotte dei tesserati. Il difensore produceva altresì la diffida inoltrata al Presidente Luca Fabrizio, nella quale si rimarcava che in base al contratto scritto stipulato il 15 marzo 2024 tra la signora Roby Maria Federica e il Signor Luca Giuseppe Fabrizio, che lo sottoscriveva in nome per conto della società ASD Hockey Club Argentia, l'atleta si impegnava a prestare attività sportiva in favore della società con la partecipazione agli allenamenti ed alle partite ufficiali o amichevoli secondo le date e gli orari stabiliti dall'associazione, per i quali, in relazione al punto 6 del contratto, l'atleta avrebbe avuto diritto ad un compenso pari a 250,00 euro per ogni gara ufficiale. Veniva rilevato che in relazione alle sette partite ufficiali disputate la società sportiva aveva corrisposto la sola somma di 1000,00 euro per le prime quattro gare e pertanto risultava debitrice di una somma ammontante a 750,00 euro per le partite

successivamente disputate (in data 5 maggio 2024, 12 maggio 2024, 19 maggio 2024). La società Argentia veniva pertanto diffidata al pagamento di quanto dovuto, posto che le reiterate richieste bonarie di pagamento non avevano sino a quel momento avuto alcun riscontro. Il difensore allegava altresì la copia del contratto.

La segnalazione effettuata alla Federazione dal difensore nell'interesse dell'atleta e la correlativa documentazione di supporto venivano trasmesse dalla Segreteria Generale in data 19 settembre 2024 al Procuratore Federale, che iscriveva nell'apposito Registro delle notizie di infrazione tenuto presso il C.O.N.I. la notizia di rilevanza disciplinare.

Il 10 settembre 2024 veniva escussa dal Procuratore Federale l'atleta Novaira in qualità di persona informata sui fatti, la quale dichiarava che a marzo 2024, mentre si trovava in Argentina, era stata contattata dal Signor Luca Fabrizio, che le aveva proposto di giocare la stagione a venire nel Club Argentia. Le avrebbe pagato il biglietto aereo di andata e ritorno ed un compenso mensile di 600,00 euro. In particolare, si trattava di 100,00 euro per ogni partita e 20,00 euro per ogni allenamento da disputare in prima squadra e nell'under 21. La Novaira aveva accettato la sua offerta ed era stata tre mesi nell'Argentia a partire dalla data di tesseramento, che era avvenuto a marzo 2024, sino a maggio 2024. Il Fabrizio, tuttavia, le aveva pagato solo il biglietto aereo di andata ed il primo mensile, così come pure alle altre sei atlete argentine che erano nella squadra, dopodiché non aveva più corrisposto alcunché, sicché le ragazze avevano avuto problemi, non sapendo neppure come pagare le spese. La giovane atleta dichiarava di voler tornare in Argentina ma di non sapere come pagarsi il biglietto aereo. Il contratto era orale. Dichiarava altresì che il Fabrizio le aveva fatto firmare un foglio, del quale non le era stata data una copia, nel quale vi era scritto quanto e quando il Fabrizio le avrebbe pagato il saldo. La ragazza si riservava di depositare al Procuratore Federale la documentazione attestante le conversazioni WhatsApp intercorse col Fabrizio a riscontro di quanto dichiarato. Cosa che effettivamente faceva successivamente. Affermava altresì che da maggio 2024 in poi il Fabrizio non aveva più risposto né ai suoi messaggi né a quelli della madre, lamentando pertanto la cattiva esperienza e anche una condotta poco

esemplare del Fabrizio che, a suo dire, era solito prendere a parolacce le ragazze in relazione ad azioni di gioco sbagliate, facendone addirittura piangere alcune.

Nel corso delle indagini, il 25 settembre 2024 veniva sentito dal Procuratore Federale il Signor Luca Fabrizio nell'ambito del procedimento iscritto nei suoi confronti (N. 5/24) originato dalla segnalazione effettuata dalla madre dell'atleta Novaira, e lo stesso, su richiesta del Procuratore Federale, prestava il consenso ad essere sentito nell'occasione anche in relazione al procedimento (N. 7/24) aperto nei suoi confronti a seguito della segnalazione effettuata dall'atleta Roby.

L'incolpato dichiarava di essere oltreché Presidente della società ASD Hockey Club Argentia anche allenatore delle squadre da circa 12 anni. Per ciò che concerne l'atleta Novaira riferiva che vi era un accordo verbale di natura economica. Nell'accordo, tuttavia, riferiva essere specificato l'importo della retribuzione ma non anche le date di corresponsione della stessa, per cui i tempi sarebbero stati decisi dalla società. Riferiva di essere disponibile ad acquistare il biglietto aereo alla atleta non appena gli avesse comunicato la sua intenzione di rientrare in Argentina. Motivava l'assenza di accordo sulla data di corresponsione della retribuzione per il fatto che gli introiti della società erano determinati dai contratti con gli sponsor. Chiedeva inoltre la chiusura della questione economica senza andare oltre nell'ambito del procedimento instauratosi. Prestava inoltre il consenso ad essere sentito in quella sede anche in relazione alla questione sollevata dall'atleta Roby Maria Federica, ed alla sua richiesta di pagamento, affermando di avere effettivamente ricevuto una mail dal suo difensore, rilevando come analoghi accordi vi fossero anche con quest'ultima atleta. Dichiarava che anche questo debito nei confronti dell'atleta Roby sarebbe stato estinto entro il mese di settembre 2024.

Il 4 ottobre 2024 veniva sentita dal Procuratore Federale anche l'atleta Maria Federica Roby con la quale il Fabrizio, in qualità di Presidente dell'Argentia, aveva stipulato un contratto scritto. La giovane atleta raccontava che in relazione a quanto previsto dal contratto, già in atti, ai cui contenuti si riportava, rimaneva un debito da parte della società di 750,00 euro. Il Procuratore Federale evidenziava che il Presidente Fabrizio, escusso, aveva assicurato che

avrebbe saldato tutte le spettanze entro la fine di ottobre e la difesa della giovane atleta si dichiarava disponibile. Anche la Roby dichiarava che il contratto era cessato a fine maggio e da giugno il Fabrizio non aveva più risposto né ai messaggi WhatsApp né alle telefonate. La difesa si impegnava ad inviare al Procuratore Federale tutte le conversazioni WhatsApp intercorse col Fabrizio, cosa che poi effettivamente avveniva.

Il Fabrizio veniva sentito nuovamente dal Procuratore Federale il 10 ottobre 2024 e spiegava che la situazione con la Novaira era derivata dal fatto che l'atleta aveva utilizzato un mezzo di trasporto di sua proprietà, nella specie un'autovettura, a suo dire "impropriamente", ovvero non per andare dalla foresteria di Monza al campo sportivo, che era l'unico motivo per il quale gliene era stato concesso l'uso, ma per andare in centro, e quindi utilizzandola per motivi diversi, fatto sta che il veicolo si era fermato ed il Fabrizio era dovuto andare a recuperarlo con il carro attrezzi, ma comunque era dovuto rimanere parcheggiato un paio di giorni prima di essere spostato. Imputava pertanto il mancato pagamento della retribuzione al fatto di aver ricevuto una serie di multe per l'utilizzo a suo dire "improprio" del veicolo da parte della Novaira e cioè non per recarsi dalla foresteria al campo, multe pervenute anche dopo quattro mesi dalle condotte violative. Raccontava che il 26 maggio l'atleta gli aveva inviato il video in cui piangeva perché, a suo dire, si era resa conto di aver contravvenuto alle regole ed aveva bloccato il traffico in una strada molto stretta dove non sarebbe potuto arrivare nemmeno il carro attrezzi. Ribadiva che aveva atteso a corrispondere l'importo dovuto alla Novaira onde compensare il danno subito dalla macchina e derivante dalle multe, lamentando la possibilità che i verbali gli potessero pervenire fino a sei mesi dopo i fatti ed evidenziando di aver ricevuto parecchie multe da varie atlete, che tuttavia erano state da lui tutte regolarmente retribuite. Pur tuttavia, dichiarava di non aver comunicato questa motivazione alla Novaira.

Il Procuratore Federale proponeva un termine per comporre la vicenda, che veniva fissato al 31 ottobre 2024.

Con PEC inviata al Procuratore Federale il 21 ottobre 2024, il Presidente dell'Argentia Fabrizio, a riscontro di quanto dichiarato, depositava in atti lo screenshot di un video

estrapolato da una conversazione intercorsa via WhatsApp con la Novaira, datato 26 maggio 2024, nella quale l'atleta diceva di aver avuto un problema con la vettura fornitale dal Fabrizio.

Spirato infruttuosamente il termine del 31 ottobre 2024, il Procuratore Federale comunicava al Fabrizio la conclusione delle indagini e l'intendimento di deferimento in relazione ad entrambi i procedimenti e decorsi i termini procedeva alla comunicazione del deferimento.

I procedimenti venivano riuniti d'ufficio dal Presidente del Tribunale, stante la connessione oggettiva e soggettiva e fissata l'udienza di trattazione il 16 gennaio 2025.

All'udienza il Tribunale non ammetteva la costituzione in giudizio della difesa della Roby in quanto non avvenuta nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia F.I.H.. Presenti la difesa del Fabrizio, nonché le due atlete, non costituite, venivano acquisite le conclusioni già depositate in atti dal Procuratore Federale, assente, delle quali veniva data lettura, nonché le prove documentali prodotte dalla difesa del Fabrizio. Venivano invece rigettate le richieste istruttorie dalla stessa avanzate, come da atto depositato il 13 gennaio 2025, di audizione dei testi Maisto Giacomo e Manzoni Mauro, in quanto già ammesse le relative dichiarazioni scritte.

Nell'occasione entrambe le atlete dichiaravano essere ancora vincolate con la ASD Club Argentia e chiedevano lo svincolo. La difesa del Fabrizio chiedeva l'assoluzione del proprio assistito, argomentando come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, si osserva.

Dall'istruttoria effettuata appare pacificamente provata la responsabilità del Presidente della società ADS Hochey Club Argentia, Luca Fabrizio, nonché della medesima società, per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali per la stagione agonistica 2023/2024 assunti nei confronti delle due atlete argentine, Roby e Novaira, non essendo stati onorati gli accordi intrapresi (con la prima con contratto scritto e con la seconda con accordo verbale) e

provveduto pertanto al versamento degli emolumenti convenuti. L'apporto probatorio, costituito dalle dichiarazioni rese dalle due atlete, dalle segnalazioni, nonché dalla documentazione prodotta, ovvero dal contratto sottoscritto con l'atleta Roby, dai biglietti aerei, dagli screenshot dei messaggi intercorsi via WhatsApp col Signor Luca Fabrizio, provano univocamente i fatti occorsi e le responsabilità del deferito, il quale, per inciso, non ha mai negato l'esistenza dei due contratti, come pure dei contenuti di essi, relativi alle prestazioni sportive ed agli accordi economici, così come indicati dalle due atlete.

In particolare, in relazione alla posizione dell'atleta Novaira é emerso che, nonostante la ragazza avesse onorato l'accordo sino al termine della stagione, ovvero alla data del 31 maggio 2024, quest'ultima aveva ricevuto il trattamento retribuitivo solo il primo mese, ovvero il mese di marzo, per il quale le era stato corrisposto un importo di 600,00 euro. Nulla le era più stato corrisposto in relazione alle mensilità di aprile e maggio. Anche in relazione al biglietto aereo aveva ricevuto il solo pagamento del biglietto di andata dall'Argentina all'Italia, ma nulla per quello di ritorno. Di talché gli emolumenti ancora dovuti venivano quantificati in 1200,00 euro (600,00 euro al mese) oltre al biglietto aereo di ritorno in Argentina.

A riguardo il deferito reiterava le proprie difese sull'uso improprio dell'autovettura, che lo stesso aveva messo a disposizione della Novaira e delle sue compagne, insistendo nella pretesa di decurtare il costo per i danni subiti, sia per la rimozione forzata del veicolo, che lo stesso aveva fatto effettuare, sia per quelli derivanti dai presunti verbali di accertamento delle violazioni al C.d.S. che avrebbe ricevuto.

Pur tuttavia, in sede processuale, alcun verbale di accertamento di violazioni delle norme del C.d.S. è mai stato depositato dal deferito, e neppure alcuna fattura per la rimozione o la riparazione del veicolo. In tal senso, in sede di audizione al Procuratore Federale, il 10 ottobre 2024, il Fabrizio aveva fatto intendere di aver già ricevuto alcuni verbali imputabili all'uso del veicolo da parte della Novaira affermando: "*Ho dovuto aspettare che non arrivassero altre multe per quell'episodio….*" e vieppiù che avesse già provveduto alla

rimozione e riparazione del veicolo, dichiarando: "*sì, anche perché non le ho fatto pagare neanche il fermo e il danno della macchina*".

Nonostante tali asserzioni, nulla di quanto preannunziato veniva depositato in atti dal Fabrizio, salvo lo screenshot di un messaggio whatsapp audio del 26 maggio oltreché di un messaggio di testo in cui la Novaira gli comunicava che la macchina si era fermata presumibilmente per un problema ai freni.

All'udienza si limitava a depositare un mero preventivo per la riparazione del veicolo, privo di data e con la dicitura valido fino a febbraio 2025, facendo così ritenere di non aver mai sostenuto i costi della riparazione del veicolo, contrariamente a quanto affermato in fase di indagine.

Vale la pena rimarcare la mancanza di alcun supporto probatorio anche alle dichiarazioni di aver già ricevuto svariate "multe" (verbali di accertamento di violazioni del C.d.S.), proprio in riferimento alla condotta della Novaira (e non con riferimento alle altre atlete, in relazione alle quali ha specificato di aver ricevuto verbali per 300,00 euro).

Le dichiarazioni del Fabrizio si sono rivelate pertanto inveritiere, così come le sue assicurazioni al Pocuratore Federale che avrebbe onorato gli obblighi contrattuali nei confronti di entrambe le atlete entro il 31 ottobre 2024, sconfessate dai fatti.

È indubbio che detto *modus operandi* abbia violato i fondamentali principi di correttezza, lealtà e rettitudine che informano l'ordinamento sportivo e che devono improntare tutte le relazioni interpersonali e le condotte dei tesserati.

La tesi sostenuta dalla difesa del Fabrizio, che ritiene il fatto vada annoverato nell'ambito di un rapporto prettamente economico, attribuito ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto F.I.H. ad un arbitrato federale, e pertanto fuori dal perimetro della giustizia sportiva, non esclude la rilevanza disciplinare della condotta dallo stesso posta in essere, che integra gli estremi di un illecito disciplinare, a prescindere dal contenuto violativo di obblighi economici.

L'arbitrato, d'altro canto, è la sede deputata esclusivamente al componimento delle controversie economiche, ma certo alla punizione di comportamenti disciplinarmente rilevanti.

L'arbitrato peraltro ha tempi molto lunghi e nel caso di specie avrebbe potuto comporre esclusivamente la questione con la società, ma avrebbe sottratto il Presidente Fabrizio alle proprie responsabilità disciplinari per i comportamenti tenuti, disinvoltamente violativi degli obblighi di correttezza, di lealtà e probità, per giunta reiterati dopo le vacue rassicurazioni rese al Procuratore Federale, costringendolo a dover attendere il 31 ottobre 2024 per poter concludere le indagini.

In tal senso a nulla rilevano le dichiarazioni dei due testi della difesa del Fabrizio, del tutto irrilevanti ai fini del decidere, posto che non è mai stata in discussione l'avvenuta rottura del veicolo, dimostrata dalla produzione della messaggistica WhatsApp, come pure la circostanza che il signor Fabrizio abbia onorato agli impegni contratti con altri atleti negli anni precedenti.

La responsabilità della società consegue agli illeciti disciplinari commessi dal suo Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. La relativa sanzione verrà scontata nel campionato A1 femminile outdoor.

Il Tribunale, infine, risultando il tesseramento delle atlete Martina Novaira e Maria Federica Roby ancora in atto con la A.S.D. Hockey Club Argentia per la stagione agonistica 2024/2025, dispone lo svincolo delle stesse, ritenendosi competente a decidere. A norma dell'art. 39, comma 3, R.G.F.I.H., infatti, il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali; cosa esclusa nel caso di specie.

Appare infatti paradossale che la società abbia mantenuto il vincolo per le giovani atlete ritesserandole per la stagione agonistica 2024/2025 stante l'avvenuta cessazione del contratto (nel mese di agosto 2024, a fine campionato, ed attesa vieppiù l'espressa previsione contrattuale dell'esclusione del tacito rinnovo) e l'inadempimento contrattuale da parte della società.

Quanto alle aggravanti contestate dalla Procura Federale, non se ne ravvisano i presupposti di applicabilità con riferimento alle lettere a) e c) dell'art. 38 del Regolamento di Giustizia F.I.H., mentre risulta applicabile la circostanza aggravante di cui alla lett. i).

Il Procuratore Federale, in aggiunta all'irrogazione della sanzione di 2000,00 euro, che questo Tribunale ritiene di rimodulare in 500,00 euro, ha altresì chiesto l'irrogazione di un'ulteriore ammenda, quantificabile nell'importo ancora dovuto dalla società Argentia alle due atlete, per un totale di 3650,00 euro. A riguardo si osserva che il diritto alla corresponsione del *quantum* dovuto andava promosso dalle atlete con l'arbitrato, essendo la sede a ciò preposta, come giustamente osservato dalla difesa dei deferiti.

P.Q.M.

Condanna Luca Giuseppe Fabrizio, in qualità di Presidente della A.S.D. Hockey Club Argentia, alla sanzione di 5 mesi di sospensione da ogni attività federale e sociale;

condanna la società A.S.D. Hockey Club Argentia alla sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica nell'attuale stagione agonistica sportiva 2024-2025 del Campionato di Hockey su prato nonché all'ammenda di euro 500,00.

Si dispone lo svincolo delle atlete Maria Federica Roby e Martina Novaira.

Roma, 16 gennaio 2025

Depositata il 18 marzo 2025

DE TOMMASO D
2025.03.18 18:32:57
Signer:
CN=DE TOMMASO DANIEL
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RO
2.5.4.97=VATIT-802301305
Public key:
RSA/2048 bits

Il Presidente
Avv. Daniela De Tommaso

Il Componente effettivo
Avv. Francesco Grimaldi

Francesco Grimaldi
Firmato digitalmente da Francesco Grimaldi
Data: 2025.03.18 18:43:08 +01'00'

Il Componente effettivo
Avv. Luigi Tocci